



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/2001

approvato dall'Organo Amministrativo in data 05/10/2023

REVISIONE	APPROVAZIONE	NATURA DELLE MODIFICHE
Rev. 0		Adozione
Rev. 1		Adeguamento per aggiornamento elenco reati e variazione struttura organizzativa

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	2
INDICE ALLEGATI.....	7
DEFINIZIONI	8
INTRODUZIONE.....	10
L'ATTIVITÀ SVOLTA DA S.ECO.M. S.R.L.....	10
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	13
PARTE GENERALE.....	15
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	15
1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO.....	15
1.2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI	15
1.3. AUTORI DEI REATI E CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE 16	
1.4. L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
1.5. INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO	18
1.6. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	18
1.7. LE SANZIONI.....	20
1.8. LE VICENDE MODIFICATIVE DELLA SOCIETÀ'	21
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI S.ECO.M.....	21
2.1. NATURA E FINALITÀ DEL MODELLO.....	21
2.2. METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.	22
2.3. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	23
2.4. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER S.Eco.M.....	24
2.5. DESTINATARI DEL MODELLO	25
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26

3.1.	<i>Funzione</i>	26
3.2.	<i>Requisiti dell’OdV</i>	26
3.3.	<i>FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ODV</i>	27
4.	SISTEMA DISCIPLINARE	30
4.2.	<i>Sanzioni e misure disciplinari</i>	31
5.	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	34
	<i>Formazione</i>	34
	<i>COMUNICAZIONE</i>	35
	PARTE SPECIALE	37
	<i>I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ</i>	37
	PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
	<i>La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)</i>	39
	<i>Le attività sensibili</i>	41
	<i>Principi generali di comportamento</i>	42
	<i>Procedure specifiche</i>	43
	AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	46
	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	47
	<i>I controlli dell’Organismo di Vigilanza</i>	48
	PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI	49
	<i>Le tipologie di reati societari (art.25-ter del Decreto)</i>	49
	<i>Funzioni della parte speciale-Reati societari</i>	51
	<i>Processi sensibili nell’ambito dei reati societari</i>	52
	<i>Il sistema in linea generale</i>	53
	<i>Procedure specifiche</i>	55
	<i>Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere</i>	56

<i>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	57
PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	58
<i>Le tipologie di reati (art.25-octies E 25-OCTIES 1 del Decreto)</i>	58
<i>FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</i>	59
<i>PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</i>	60
<i>Il sistema in linea generale</i>	61
<i>Procedure specifiche</i>	61
<i>Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati in materia di RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO</i> ...	61
<i>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	62
PARTE SPECIALE D - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	64
<i>Le fattispecie di reato</i>	64
<i>processi sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>	67
<i>IL SISTEMA DEI CONTROLLI</i>	69
<i>PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI</i>	70
<i>ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	71
<i>SISTEMA DI DELEGHE</i>	72
<i>INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI</i>	73
<i>GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI</i>	76
<i>ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE</i>	78
<i>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</i>	79
<i>RAPPORTI CON I FORNITORI</i>	80

<i>GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI</i>	81
<i>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO</i>	83
<i>AUDIT</i>	83
<i>CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	84
PARTE SPECIALE E – REATI AMBIENTALI	85
<i>Le fattispecie di reato</i>	85
<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI</i>	91
<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI</i>	91
<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	91
<i>PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE</i>	93
<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	94
<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	94
<i>GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI</i>	94
<i>CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	98
PARTE SPECIALE F- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	99
<i>Le fattispecie di reato</i>	99
<i>Le attività sensibili</i>	99
<i>Regole generali</i>	99
<i>Procedure specifiche</i>	100
<i>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	100
PARTE SPECIALE G – REATI TRIBUTARI	101
<i>Le tipologie di reati (art.25-QUINQUESDECIES del decreto)</i>	101
<i>Le attività sensibili</i>	103
<i>Regole generali</i>	104

<i>Procedure specifiche</i>	106
<i>Controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	107
PARTE SPECIALE H- ALTRI REATI	108
<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	108
<i>Altri Reati</i>	112

INDICE ALLEGATI

Allegato 1 - *Elenco Reati*

Allegato 2 - *Codice Etico*

DEFINIZIONI

Società – S.Eco.M. s.r.l., in breve anche S.Eco.M.

Decreto - il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Linee Guida - Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni di Categoria

Modello - il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Reati Presupposto - i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., come meglio elencati nell'allegato al presente Modello

Destinatari del Modello - i soggetti individuati al paragrafo 2.5 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste

OdV- Organismo di Vigilanza, l'organismo previsto dal paragrafo 3 del presente Modello

Codice Etico - insieme di principi e valori formalizzati dalla Società per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

Soggetti in posizione apicale - coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'Ente

Soggetti subordinati - coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali

Aree di attività a rischio - operazioni o atti che espongono la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto

CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società

Consulenti - coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione

Dipendenti - tutti i dipendenti della Società

Outsourcer - Società che svolgono attività di servizio in favore della Società

P.A. - la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio

Partner - controparti contrattuali della Società sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito dei processi sensibili

Processo sensibile – attività/processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sotto-fasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato

Reati - i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni

Parte Generale - illustrazione del Decreto Legislativo 231/2001, adozione del “Modello” e principi generali di suo funzionamento

Parte Speciale A - *disciplina reati contro la pubblica amministrazione*

Parte Speciale B - *disciplina reati societari*

Parte Speciale C - *disciplina reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

Parte Speciale D - *disciplina reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Parte Speciale E - *disciplina reati ambientali*

Parte Speciale F - *delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Parte Speciale G - *reati tributari*

Parte Speciale H - *altri reati*



INTRODUZIONE

L'ATTIVITÀ SVOLTA DA S.ECO.M. S.R.L.

S.Eco.M. vanta un'esperienza pluriennale e consolidata nell'ambito delle seguenti attività:

- **servizi di pulizia industriale e civile;**
- **lavori edili e bonifica manufatti contenenti amianto;**
- **bonifica e dismissione impianti;**
- **bonifica e messa in sicurezza di aree contaminate;**
- **bonifica serbatoi;**
- **trasporto rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;**
- **trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;**
- **trattamento/smaltimento rifiuti senza detenzione;**
- **bonifica da amianto;**
- **attività di relining;**
- **lavaggi chimici ed idrodinamici;**
- **opere di irrigazione ed evacuazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti.**

Nonostante il processo di diversificazione avviato negli anni recenti, il *core business* dell'Azienda resta rappresentato dai servizi di pulizia industriale svolti nell'ambito del territorio nazionale, per conto di aziende di primaria importanza.

I servizi di pulizia industriale includono molteplici attività: dalla manutenzione ordinaria alla pulizia di apparecchiature, serbatoi, condotte, vasche, aree e piazzali all'interno di stabilimenti industriali, prevalentemente chimici, energetici, acciaierie, e raffinerie petrolifere. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, S.Eco.M. possiede determinati requisiti tecnici e risulta titolare di abilitazioni/iscrizioni/licenze, nel dettaglio:

- Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n.BA0073 per le seguenti categorie e classi: 1 classe D; 4 classe C; 5 classe C; 8 classe D, 9 classe B; 10B classe C;
- Attestazione SOA categoria OG6 classifica V (Costruzioni, manutenzioni e ristrutturazione servizio idrico integrato)
- Autorizzazione Provincia di Brindisi Impianto mobile condizionamento, filtropressatura fanghi, finissaggio e neutralizzazione fase liquida – Determina Dirigenziale n. 1839 del 01.12.2009.

Per lo svolgimento delle attività di pulizie S.Eco.M. possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-organizzativa e capacità tecnico-professionale, previsti dal D.M. 274/1997, per i seguenti codici:

- lettera E – Sanificazione
- lettera D – Derattizzazione
- lettera C – Disinfestazione

- lettera B – Disinfezione
- lettera A – Pulizia

In particolare per lo svolgimento delle attività attinenti il settore dei rifiuti, S.Eco.M. risulta iscritta ai seguenti Albi professionali:

- **Albo Autotrasportatori** della provincia di Brindisi, iscrizione n. 7601666 rilasciata in data 09/05/2000 dal Ministero dei Trasporti
- **Albo Nazionale Gestori Ambientali**, iscrizione n. BA/000073 presso la Sezione di Bari, per le seguenti classi e categorie:
 1. **Categoria 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili Classe D** – popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti relativamente a spazzamento meccanico. Data inizio 04/02/2020 – Data fine 04/02/2025
 2. **Categoria 10a – attività di bonifica di beni contenenti amianto** effettuata sui seguenti materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi **Classe C** – fino a euro 2.500.000,00
Data inizio 02/03/2015 – Data fine 02/03/2020
 3. **Categoria 10b - attività di bonifica di beni contenenti amianto** effettuata sui seguenti materiali: materiali di attrito, mat.isolanti, pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, mat.spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri mat.isolanti, ecc...**Classe C** – fino a euro 2.500.000,00
Data inizio 25/02/2020 – Data fine 25/02/2025
 4. **Categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, Classe C** – quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t
Data inizio 04/10/2019 – Data fine 04/10/2024
 5. **Categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, Classe C** – quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t
Data inizio 25/05/2020 – Data fine 25/05/2025
 6. **Categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi Classe D** – quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t
Data inizio 30/09/2021 – Data fine 30/09/2026
 7. **Categoria 9 – bonifica di siti Classe B** – fino a euro 9.000.000,00
Data inizio 07/02/2022 – Data fine 07/02/2027

Inoltre, sempre in ambito “rifiuti”, S.Eco.M. è titolare delle seguenti licenze/autorizzazioni:

- Licenza n. BA/0343 del 09/03/2000 – Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti – Sez. Reg. Puglia;

- Licenza n. RRNP/BA271 del 02/11/1999 - Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti – Sez. Reg. Puglia;
- Licenza n. BA/073/S/O del 20/02/2001 – Albo Nazionale Gestione Rifiuti.

Secondo quanto previsto dal **D.lgs. n. 152/2006** (*T.U. Ambiente*) e successive modifiche e integrazioni, S.Eco.M. nello svolgimento delle sue molteplici attività, può assumere diversi ruoli all'interno della filiera del "rifiuto": quello del "**trasportatore**", ma anche quelli di "**produttore**" e/o "**intermediario**" a seconda delle attività previste dal contratto stipulato con il "committente".

Ad esempio, S.Eco.M. è mero trasportatore nei contratti che prevedono la raccolta e il trasporto di rifiuti; può assumere il ruolo di produttore quando svolge attività di pulizia industriale e bonifica serbatoi; può diventare intermediario quando è chiamato dal Committente a decidere in merito alle modalità di smaltimento del rifiuto, individuando gli impianti finali sulla base delle certificazioni fornite dal produttore del rifiuto, in base anche alla fama dell'impianto e in alcuni casi curando anche l'attività di confezionamento secondo la normativa vigente.

In particolare gli **art. 183 e 193 del D.lgs. n. 152/2006** (*T.U. Ambiente*) stabiliscono e definiscono quanto segue:

- **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (*produttore iniziale*) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (*nuovo produttore*); (art.183 D.lgs. 152/2006);
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art.183 D.lgs. 152/2006);
- **commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 183 D.lgs. 152/2006);
- **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art.183 D.lgs. 152/2006);
- **trasportatore:** qualsiasi impresa che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti (art. 193 D.lgs. 152/2006).

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello di S.Eco.M. dà attuazione all'art. 6, comma 3, del Decreto 231/2001.

Il presente documento si compone di una **PARTE GENERALE**, che comprende:

- (i) una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001 e delle componenti essenziali del Modello;
- (ii) una descrizione delle categorie di reato (Reati Presupposto) che possono comportare la responsabilità della Società;
- (iii) l'individuazione dei destinatari del Modello;
- (iv) le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'OdV;
- (v) il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello.

Segue una **PARTE SPECIALE**, divisa in diverse sezioni con riferimento alle diverse tipologie di Reato Presupposto rilevanti per la Società, destinata all'individuazione delle attività della Società nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto, nonché i principi e le regole di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione delle categorie di reato interessate.

La **PARTE SPECIALE** del Modello definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività e nella definizione dei protocolli di prevenzione ed è costituita da cinque sezioni:

Parte Speciale A - *disciplina reati contro la pubblica amministrazione*

Parte Speciale B - *disciplina reati societari*

Parte Speciale C - *disciplina reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

Parte Speciale D - *disciplina reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Parte Speciale E - *disciplina reati ambientali*

Parte Speciale F - delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

Parte Speciale G - reati tributari;

Parte Speciale H - altri reati.

Ciascuna sezione analizza e descrive le fattispecie di reato, considerate rilevanti per la responsabilità della Società, individuando in rapporto ad esse, le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato) e dettando i principi e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento ed il controllo delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili, indicando specifici protocolli di prevenzione.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello i suoi Allegati, tra cui il Codice Etico della Società, nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, ha introdotto nel nostro ordinamento, a far data dal 2001, la responsabilità diretta dei soggetti collettivi in ipotesi di reato commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni, anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo istituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La natura di questa nuova forma di responsabilità delle società è di genere "misto". La Società, infatti, risponde di un illecito amministrativo ed è punita con una sanzione amministrativa. Tuttavia, l'accertamento dell'illecito avviene nell'ambito del processo penale; l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il giudice penale.

La responsabilità amministrativa della Società è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità della Società si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

La responsabilità della Società sorge solo per i reati espressamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (c.d. Reati Presupposto).

La normativa dettata dal Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state via via introdotte categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono reati tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Di seguito riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto, rimandando all'Allegato 1 per l'elencazione e la descrizione specifica dei reati:

- reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art.25 bis del Decreto);
- reati verso l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25 novies del Decreto);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

I Reati Presupposto che dall'emanazione del Decreto hanno subito numerose integrazioni potranno in futuro essere ulteriormente ampliati implicando, in tal caso, l'aggiornamento del presente modello.

1.3. AUTORI DEI REATI E CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

Se è commesso uno dei Reati Presupposto, la Società può essere sanzionata solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite "criteri di imputazione del reato all'Ente".

La prima condizione – soggettiva - è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato alla Società da un rapporto qualificato. Ai sensi del Decreto, la responsabilità della Società può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie di soggetti:

- soggetti in «posizione apicale», ovvero coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Si tratta, ad esempio, del legale rappresentante, dell'amministratore, del direttore generale o del direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché di quei soggetti che esercitano "anche di fatto" la gestione della Società. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- soggetti «subordinati», ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali. Tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale della

Società, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali quali, ad esempio, i collaboratori, gli agenti ed i consulenti.

La seconda condizione - oggettiva - richiesta dal Decreto è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società. L' "interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il "vantaggio" sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La Società non risponde invece se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

1.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La sussistenza dei requisiti menzionati nel paragrafo precedente è condizione necessaria ma non sufficiente per affermare la responsabilità della Società.

Il Decreto stabilisce che la Società non è punibile se prima della commissione del reato:

- ha adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione e di gestione», idoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposto della specie di quello che è stato realizzato;
- ha affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;
- l'OdV è stato diligente nello svolgere i propri compiti di vigilanza sul Modello.

Il Modello opera quale causa di non punibilità della Società sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato, con le seguenti differenze:

- (i) Per i reati commessi da un soggetto apicale la Società deve dimostrare, oltre alle condizioni sopra indicate, che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. La Società deve quindi provare che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo ha violato fraudolentemente.
- (ii) Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, la Società può essere sanzionata solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per la Società è sufficiente provare di avere adottato ed attuato il Modello e l'Autorità Giudiziaria dovrà provare l'inefficacia del Modello.

1.5. INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il Decreto individua alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti essenziali.

In particolare, il Modello opera quale causa di non punibilità solo se risulta:

- efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi. Il Decreto prevede, sotto questo profilo, che il Modello debba avere i seguenti requisiti minimi:
 - siano individuate le attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
 - siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
 - sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
 - in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- effettivamente attuato, ovvero il suo contenuto trovi applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno. Il Decreto prevede, sotto questo profilo, la necessità di una verifica e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute sia qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

1.6. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto ulteriormente prevede che "i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", inizialmente riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, e successivamente aggiornate (marzo 2008 e luglio 2014) con riferimento ai nuovi Reati Presupposto, nelle quali vengono esplicitati i passi operativi, che una Società deve porre in essere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti del Decreto. Di seguito l'elenco:

- i. una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- ii. predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:
 - un Codice Etico e/o di Comportamento, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
 - un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
 - le procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
 - un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del Modello;
- iii. individuazione di un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni o quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- iv. specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- v. specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- vi. un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- documentazione dei controlli.

1.7. LE SANZIONI

L'art. 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'Ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei Reati Presupposto, ovvero:

- sanzione pecuniaria, che consiste in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità della Società, all'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il Giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali della Società e dello scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In caso di condanna dell'Ente, la sanzione pecuniaria è sempre applicata;
- sanzioni interdittive, che prevedono un "obbligo di non fare". Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
 - i. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - v. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso;

- confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;
- pubblicazione della sentenza di condanna, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.8. LE VICENDE MODIFICATIVE DELLA SOCIETÀ

Il principio fondamentale, che guida anche l'intera materia della responsabilità della Società, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta alla Società risponde soltanto quest'ultima, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

Il Legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte alla Società i principi delle leggi civili sulla responsabilità della Società oggetto di trasformazione per i debiti della Società originaria; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico della Società in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto disciplina poi espressamente il regime della responsabilità della Società nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare, in caso di trasformazione della Società resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. La nuova Società sarà quindi destinataria delle sanzioni applicabili alla Società originaria, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, la Società risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità della Società, il Giudice terrà conto delle condizioni economiche della Società originaria e non di quelle della Società risultante dalla fusione.

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità della Società scissa per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con la Società cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano alle Società a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI S.ECO.M.

2.1. NATURA E FINALITÀ DEL MODELLO

Attraverso il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, S.Eco.M. si pone il primario obiettivo di prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione della sua Organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, sviluppando specifici protocolli di prevenzione.

Il Modello è ispirato alla Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002, e successive modifiche, nonché alla best practice nazionale.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- delineare le regole e precetti che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto della Società al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse quali a rischio a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili.

2.2. METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.

Ai fini della predisposizione del Modello la Società ha proceduto, in coerenza metodologica con il Decreto e le Linee Guida, con le seguenti attività:

a. Identificazione delle attività/processi sensibili (*as is analysis*)

Attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigramma, deleghe di poteri e procure formalizzate, attività svolte, atti dell'Organo amministrativo, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste e colloqui con soggetti preposti ai vari settori dell'attività aziendale, sono stati individuati i processi e le attività soggetti al rischio di possibile commissione dei reati indicati dal Decreto. E' stato analizzato contestualmente lo status quo del sistema di controllo interno atto a prevenire i reati nelle aree a rischio.

b. Identificazione delle azioni di miglioramento (*gap analysis*)

Sulla base della situazione esistente come sopra accertata, si sono individuate le azioni necessarie per il miglioramento del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la predisposizione del Modello.

c. Definizione dei contenuti e degli elementi del Modello

A tal fine, ed alla luce dei risultati delle precedenti fasi a. e b. si è provveduto a:

- predisporre/istituire gli elementi del Modello mancanti;

- adeguare/formalizzare gli elementi organizzativi della Società che avessero bisogno di miglioramenti;
- verificare l'adeguatezza degli elementi organizzativi esistenti, sulla base del Codice Etico in precedenza redatto ed approvato;
- formalizzare procedure tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei processi ed attività a rischio;
- formalizzare un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- istituire un OdV con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento (di cui al successivo paragrafo 3);
- istituire il sistema sanzionatorio disciplinare (di cui al successivo paragrafo 4);
- predisporre un idoneo piano di diffusione e comunicazione del Modello attraverso, tra l'altro, la sensibilizzazione di tutte le strutture e di tutti i livelli aziendali all'osservanza delle regole e procedure previste dal Modello (di cui al successivo paragrafo 5) anche per il tramite di attività di assistenza di consulenti altamente specializzati.

2.3. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

L'Assemblea dei Soci, nonché l'Organo amministrativo hanno la facoltà di adottare e modificare il presente Modello.

Le modifiche di natura formale o sostanziale possono avvenire su proposta dell'OdV o su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali. Questi ultimi sottopongono i propri suggerimenti in forma scritta all'Organo amministrativo, indicando le motivazioni operative o legali sottese alla modifica proposta. Sarà cura dell'Organo amministrativo convocare l'Assemblea dei Soci e sottoporre all'ordine del giorno la proposta di variazione.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all'Organo amministrativo, eventuali fatti che evidenzino la necessità di modificare o aggiornare il Modello. L'Organo amministrativo, in tal caso, deve convocare l'Assemblea dei Soci, affinché adotti le delibere di sua competenza.

L'attuazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello è di competenza, oltre che dell'Organo amministrativo della Società, delle Direzioni aziendali competenti. L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle procedure operative e dei suggerimenti avanzati per una loro modifica.

2.4. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER S.ECO.M.

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, sono emerse le seguenti categorie di Reati Presupposto che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto), con specifico riguardo ai delitti di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere per delinquere (art. 416 c.p.), intralcio alla giustizia (artt. 377 bis e 378 c.p.);
- reati verso l'industria ed il commercio (art. 25bis.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) ove si utilizzino indebitamente software coperti da copyright;
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies del Decreto);
- i reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto), con preminente richiamo alle modalità di stoccaggio, veicolazione e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti prodotti;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 –duodecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25 – quinquisdecies del Decreto).

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo si ritengono di efficace ed esaustivo presidio i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali.

La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

Per ciascuna delle categorie di Reati Presupposto rilevanti per la Società, saranno individuate nella successiva Parte Speciale, le attività a rischio della Società nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati di seguito elencati.

Per un'estesa individuazione dei Reati Presupposto si rimanda all'Allegato 1 del presente documento.

2.5. DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello costituisce regolamento interno alla Società e si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (periti tecnici, consulenti, ecc.);
- e) a coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale.

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l'OdV, sentito il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

Ed infatti, al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società dota i suoi interlocutori del proprio Codice Etico e del presente Modello anche tramite un mero rinvio al link specifico del sito della Società. A tal fine l'OdV determina, sentito il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello. Nonché, qualora ritenuto opportuno da parte della Società, i contratti dovranno prevedere l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'OdV della Società e di segnalare direttamente all'OdV della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. FUNZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei Reati Presupposto, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'OdV ha i seguenti compiti fondamentali:

- vigilanza costante sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- vigilanza costante sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- vigilanza costante sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- vigilanza costante ed aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

L'OdV deve inoltre:

- gestire i flussi informativi che da o verso lo stesso sono previsti;
- svolgere periodica attività di reporting delle attività effettuate nei confronti dell'Organo amministrativo;
- svolgere verifiche sull'attuazione dei protocolli, anche a sorpresa.

3.2. REQUISITI DELL'ODV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente". L'OdV deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello". Si precisa che per "compiti operativi" ai

fini del presente Modello e dell'attività della Società, si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa;

- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- continuità di azione: da parte dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

La Società opta per l'adozione di un OdV in composizione collegiale, costituito da due a tre membri, da individuarsi preferibilmente nelle seguenti figure:

- *esperto in materia di rapporti con la pubblica amministrazione;*
- *esperto in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e Ambiente;*
- *esperto in materia societaria e antiriciclaggio;*
- *esperto in materia penale.*

L'OdV riferisce esclusivamente all'Organo amministrativo.

L'ODV sarà all'uopo supportato da consulenti esterni, nominati dall'Organo Amministrativo, su segnalazione insindacabile dello stesso Organismo di Vigilanza, sulla base di un budget preventivato in sede di nomina dell'ODV, in particolar modo – ma non solo – per le attività più strettamente tecniche e connesse, a titolo esemplificativo, al campionamento, alle verifiche, al monitoraggio relativo ai rischi connessi alla Sicurezza sui luoghi di lavoro e all'Ambiente.

Le modalità di nomina, revoca, durata e cessazione dell'OdV, nonché i requisiti di eleggibilità, indipendenza professionalità dello stesso ed i suoi poteri e doveri sono stabiliti nel Regolamento dell'OdV.

3.3. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV

L'efficacia dell'attività svolta dall'OdV trova fondamentale supporto in un sistema tempestivo, corretto e completo di segnalazioni ed informazioni da effettuarsi da parte di tutti i Destinatari del Modello con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto, di cui vengano a conoscenza.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società riferiscono al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi direttamente all'OdV.

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno semestralmente, all'OdV lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai predetti protocolli.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 2.5, si applica il Modello, sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Gli obblighi di segnalazione rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.. Sono pertanto stabilite le seguenti prescrizioni:

INVIO DI INFORMAZIONI GENERALI ALL'ODV

L'OdV deve essere immediatamente informato di quanto segue:

- conclusioni delle verifiche ispettive disposte dalle funzioni di controllo interno da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al Decreto;
- pratiche non in linea con le norme di comportamento ed il Codice Etico emanati dalla Società;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione del sistema disciplinare, ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- comunicazione di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01;
- richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore Unico nei confronti dei quali la Magistratura procede per reati di cui al D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tutte le comunicazioni con l'OdV avverranno tramite la casella di posta elettronica dedicata, che sarà resa disponibile ed opportunamente oggetto di diffusione ai Destinatari del Modello, all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni con l'OdV avvengono tramite la casella di posta elettronica dedicata: odv@secom.br.it, nonché tramite altro mezzo all'uopo stabilito dallo stesso Organismo.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide autonomamente le eventuali azioni di intervento.

INVIO DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE FUNZIONI AZIENDALI

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività a rischio, tutte le informazioni utili allo scopo di garantire allo stesso un'efficace informazione ai fini delle attività di vigilanza, tra le quali ad esempio:

- risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, così come previsto dai protocolli attuativi del Modello per ogni attività sensibile ecc.);
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ogni modifica e/o eventuale integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo aziendale della Società (ad es. con riferimento alle procedure operative concernenti i mutamenti di situazioni di rischio o potenzialmente a rischio);
- esistenza di attività aziendali risultate o percepite come prive del tutto od in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione;
- eventuali comunicazioni del Revisore Unico e/o della Società di revisione, ove, se e quando nominata aventi ad oggetto aspetti relativi al sistema organizzativo;
- copie degli atti dell'Organo amministrativo;
- copia del documento di valutazione di rischi ex D.Lgs. 81/2008 e ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25 *septies* del Decreto (informazioni di incidenti accaduti e/o mancati; verbali degli organi di controllo quali Asl, Inail, Inps etc.; verbali delle visite ispettive dell'RSPP e degli audit sulle procedure; verbale della riunione annuale ex art. 34 D.Lgs. 81/2008 etc.);
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili quali ad esempio:
 - operazioni percepite come "a rischio" (quali le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ritiene di fondamentale importanza il rispetto di tutte le *policy* e le procedure aziendali contenute nel Modello e nel Codice Etico, di cui costituiscono attuazione.

A tal fine è istituito il seguente sistema disciplinare che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il sistema si ispira ai principi della trasparenza e dell'equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati e la tempestività e puntualità di applicazione della sanzione.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'OdV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello, come individuati nel precedente paragrafo 2.5.

Ricevuta la segnalazione, l'OdV deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti. L'Organismo, tuttavia, è tenuto a identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'OdV avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'OdV comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute. L'OdV si adopera per conservare in luoghi sicuri e inaccessibili la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

4.2. SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Il rispetto delle disposizioni del Modello costituisce un obbligo specifico dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, *part-time*, nonché dei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c. di cui il contenuto del Modello rappresenta parte integrante.

Di conseguenza, la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari predisposte dalla Società sono formulate nell'attento rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente, dai contratti collettivi e, soprattutto, dal principio di tassatività che impone, in questa materia, lo Statuto dei Lavoratori.

I provvedimenti disciplinari irrogabili, sono a seconda della gravità delle infrazioni:

- Richiamo verbale o ammonizione scritta o multa (fino ad un massimo di tre ore di retribuzione) o sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo (fino ad un massimo di tre giorni), nei casi di violazione delle procedure interne previste dal Modello quali ad esempio:
 - non osservanza delle procedure prescritte;
 - omessa comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
 - omesso svolgimento delle procedure di controllo previste;
 - comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello causando una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali oppure arrecando danni alla Società.
- Licenziamento con preavviso, nei casi di atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
- Licenziamento senza preavviso, nei casi di atti non conformi alle prescrizioni del Modello tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure sanzionatorie previste dal Decreto oppure nei casi in cui il dipendente della Società abbia riportato condanna passata in giudicato per uno dei Reati Presupposto. Tali comportamenti fanno infatti venire meno radicalmente il rapporto fiduciario tra la Società ed il dipendente, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per la Società stessa e la sua organizzazione.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, è necessario il coinvolgimento dell'OdV che dovrà valutare la sussistenza della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo.

La concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è affidata all'Organo Amministrativo, il quale, comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV.

DIRIGENTI

Se la violazione riguarda i Dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori l'OdV ne darà immediata informazione all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale (quando nominato) i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, con esclusione dei soggetti coinvolti, al Presidente del Collegio Sindacale ed ai sindaci effettivi. L'OdV informerà altresì il Comitato per il controllo interno se esistente.

Nell'ipotesi di organo amministrativo monocratico verrà necessariamente adita l'Assemblea dei soci.

In ipotesi di rifiuto di convocazione della stessa da parte dell'Amministratore Unico, in aperta violazione delle regole di condotta previste dal Modello Organizzativo, dell'incombenza viene investito, da parte dell'OdV, il Presidente del Collegio Sindacale (quando nominato) in base agli artt. 2408 e ss. C.C., che attesta la grave irregolarità posta in essere dall'Amministratore e senza indugio convoca l'Assemblea, avente ad oggetto -nell'ipotesi di omessa convocazione- la revoca dell'Amministratore Unico e la sostituzione dello stesso.

Qualora invece quest'ultimo convochi regolarmente l'Assemblea, senza indugio, nei termini statuari, l'OdV è tenuto a partecipare alla stessa unitamente al Collegio sindacale.

In siffatta ipotesi è l'Assemblea a determinare ed adottare la sanzione ritenuta applicabile, purché rispondente ai criteri previsti nel presente regolamento ovvero comunque conformi alle previsioni del modello organizzativo e in ogni caso conformi ai criteri di imparzialità, tipicità ed effettività della sanzione.

La delibera dell'Organo Amministrativo e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale (quando nominato) l'OdV, ne darà immediata informazione all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale (Presidente e sindaci effettivi) con esclusione dei soggetti coinvolti. L'OdV informerà altresì il Comitato per il controllo interno se esistente.

COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Qualora si verifichi la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte di collaboratori esterni, partner commerciali o finanziari o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con S.Eco.M., l'OdV informerà mediante relazione scritta l'Organo Amministrativo che valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. In caso di violazioni gravi o ripetute, l'Organo Amministrativo, sentito il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, può procedere alla immediata risoluzione del contratto od al recesso dallo stesso, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei contratti con specifico riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del Decreto.

Resta in ogni caso salva la prerogativa di S.Eco.M. di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

FORMAZIONE

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

L'Organo amministrativo è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la quale è soggetta a verifica da parte dell'OdV e si avvale della collaborazione dell'Ufficio Risorse Umane (quando previsto in organigramma) e ove lo ritenga opportuno mercede l'assistenza di consulenti altamente specializzati nell'attività di formazione afferente la materia oggetto del presente modello.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'OdV.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;

- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;
- delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'OdV;
- del sistema di reporting interno riguardante l'OdV.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti, che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

COMUNICAZIONE

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi, anche mercé l'assistenza di consulenti specializzati.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

È fatto obbligo a tutto il personale della Società di partecipare ai programmi di formazione organizzati e aventi ad oggetto le tematiche trattate dal Decreto e il Modello della Società.

PARTE SPECIALE

I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ

Tra i reati attualmente contemplati dal Decreto, sono stati individuati quelli che concretamente possono impegnare la responsabilità della Società:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24 - *ter* del Decreto), con specifico riguardo ai delitti di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 - *bis* c.p.), associazione per delinquere per delinquere (art. 416 c.p.), intralcio alla giustizia (artt. 377 - *bis* e 378 c.p.);
- reati verso l'industria ed il commercio (art. 25 - *bis* del Decreto);
- reati societari (art. 25 - *ter* del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - *octies* del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1 del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies* del Decreto) ove si utilizzino indebitamente *software* coperti da *copyright*;
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 - *decies* del Decreto);
- i reati ambientali (art. 25 - *undecies* del Decreto), con preminente richiamo alle modalità di stoccaggio, veicolazione e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti prodotti;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 -*duodecies* del Decreto);
- reati tributari (art. 25 - *quinqisdecies* del Decreto).

La scelta della Società di limitare l'analisi a questi reati ed adottare per essi gli specifici presidi di controllo di cui al presente Modello, è stata effettuata sulla base di considerazioni che tengono conto:

- i. della attività principale svolta dalla Società;
- ii. del contesto socio-economico in cui opera la Società;
- iii. dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
- iv. dei colloqui con i vertici aziendali e delle interviste svolte con i responsabili di funzione.

Per gli altri reati previsti dal Decreto, come causa di responsabilità - e non considerati dal presente Modello - la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione, l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi e le linee organizzative. L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare l'attività sociale e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione, che richiedono l'aggiornamento del Modello, che è da ritenere "dinamico", per sua natura.

PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la prima parte dei reati ovvero i “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione di quelli, che tramite un’attenta analisi, si ritiene possano interessare S.Eco.M.

Si precisa che con la Legge 27 maggio 2015 n. 69, “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (G.U. serie generale n.124 del 30-5-2015) entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte modifiche ai reati contro la pubblica amministrazione con incremento delle pene edittali per molti di essi.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

si tratta dell’ipotesi del Pubblico Ufficiale (o dell’Incaricato di Pubblico Servizio) che, abusando della sua posizione, costringe o induce taluno a dare o promettere denaro od altra utilità non dovutegli.

- **Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara o il

rilascio di una autorizzazione a soggetto non autorizzabile). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Si tratta dell'ipotesi che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si offra o si prometta denaro od altra utilità a incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio od omettere un atto del suo ufficio ovvero commettere un atto contrario ai suoi doveri.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa o il rilascio di una autorizzazione/concessione.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, possono essere così raggruppate:

- i. rapporti con pubbliche autorità concernenti le attività di ispezione, verifica o controllo;
- ii. rapporti con Amministrazione Finanziaria e con gli enti pubblici in materia fiscale;
- iii. rapporti con enti pubblici per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e igiene;

- iv. rapporti con enti pubblici per le attività in materia ambientale;
- v. rapporti con enti pubblici nell'ambito delle attività relative agli adempimenti sulla privacy;
- vi. amministrazione del personale (assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione, ecc.) e rapporti con gli uffici del lavoro e gli enti previdenziali;
- vii. rapporti con enti pubblici volti al rilascio, rinnovo, modifica di autorizzazioni o concessioni;
- viii. rapporti con autorità e enti pubblici nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche;
- ix. rapporti con autorità giudiziarie e con forze dell'ordine
- x. ogni altro adempimento o richiesta presso soggetti pubblici.

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico. Questi principi sono qui di seguito indicati:

- a) è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- b) è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- c) è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- d) è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- e) è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- f) è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- g) è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;

- h) è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- i) è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio con specifiche deleghe o procure;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati dal responsabile funzionale oltre al legale rappresentante;
- i pagamenti per contanti possono essere effettuati nei limiti consentiti dalla legislazione vigente;
- nessun pagamento può essere fatto in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV per eventuali situazioni di irregolarità.

PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, i principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello ovvero nel Codice Etico, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

i contratti tra la Società e gli *outsourcer*, i consulenti e i *partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

- i contratti di cui sopra devono contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con gli *outsourcer*, i consulenti e i *partner* deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partner hip) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;

- nei contratti con gli *outsourcer*, i consulenti e i *partner* che intrattengono materialmente i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, deve essere conferito potere in tal senso con apposita clausola contrattuale;
- gli *outsourcer*, i consulenti e i *partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale.

Inoltre, nella predisposizione delle comunicazioni/documentazione per gli Organi di Vigilanza e nella gestione dei rapporti e delle eventuali ispezioni da parte degli stessi, è necessario che vengano attribuite specifiche responsabilità in relazione:

- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi;
- alle modalità di partecipazione alle ispezioni da parte di un soggetto a ciò espressamente delegato;
- alla redazione, conservazione e gestione dei verbali relativi al procedimento d'ispezione, con informazione all'OdV in caso di criticità evidenziate.

Come anticipato nella parte generale, i sistemi di deleghe, regole e procedure interne attualmente presenti nella struttura organizzativa sono stati adottati quale valido deterrente, se opportunamente rispettato dagli attori dei processi, all'assunzione di comportamenti illeciti oggetto del Decreto. Pertanto, come si è riscontrato in fase di verifica, la prevenzione dei reati tramite l'adozione di tale Modello Organizzativo deve fondare i suoi presupposti:

- sia sulla costante verifica circa il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti,
- sia sul rafforzamento, potenziamento ed eliminazione delle criticità che dovessero essere riscontrate nel corso delle analisi periodiche effettuate dall'OdV.

In particolare occorre procedere, periodicamente, alle seguenti attività:

- monitorare la presenza e l'effettiva applicazione dei sistemi di controllo;
- verificare il rispetto delle regole interne di corporate *governance* e del Codice Etico;
- verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito;
- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse soprattutto nelle persone che conducono incontri e/o intrattengono rapporti con la P.A.;
- effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di effettuare un aggiornamento tempestivo delle stesse in virtù delle nuove esigenze normative;
- effettuare controlli sui *report* gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie;
- effettuare controlli sulla documentazione societaria e sulla fatturazione attiva e passiva;

- effettuare controlli sulle modalità di ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni da parte della P.A., sulla relativa documentazione presentata o da presentare alle autorità attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dall'ente appaltante, concedente o dall'ente pubblico in generale e sull'elenco degli appalti affidati;
- effettuare controlli circa la conformità comportamentale degli organi preposti ad intrattenere relazioni esterne alle regole imperative dettate dal Codice Etico, alla verifica dell'integrità delle buste accompagnatorie della documentazione necessaria per partecipare alla gara d'appalto;
- procedere alla verifica dell'effettiva conoscenza del Modello, del Codice Etico e dei programmi di formazione-informazione sulle disposizioni di cui al Decreto in capo a tutti gli *stakeholder* della Società;
- verificare il sistema di comunicazione, anche esterno, dell'adeguamento della Società alle disposizioni di cui al Decreto, delle deleghe e delle procure;
- verificare l'inserimento di clausole contrattuali tra la Società e gli *outsourcer*, consulenti, *partner* commerciali circa l'accettazione incondizionata da parte di costoro del Modello di cui al Decreto;
- verificare il costante rispetto di procedure che regolamentano i rapporti tra gli *outsourcer* (anche le Società di revisione se previste) ed i soggetti/organismi sociali di S.Eco.M ;
- effettuare verifiche sui profili di cui alla normativa Privacy (D.Lgs. 196/2003 s.m.i.);
- verificare la corretta applicazione della procedura con riferimento alla selezione e valutazione del fornitore, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, consegna e ricezione della merce e conformità della stessa all'ordine di acquisto, al carico e scarico di magazzino, fatturazione e relativa contabilizzazione.

Nell'ambito delle comunicazioni periodiche da parte dei Responsabili aziendali di area nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, devono essere sempre comprese le seguenti informazioni:

- elenco nominativo dei soggetti legittimati a intrattenere relazioni con esponenti della P.A., con nota dettagliata dei contatti (eventualmente) intrattenuti da soggetti vicari per motivi di urgenza e necessità;
- elenco nominativo degli esponenti aziendali che agiscono formalmente in veste di "incaricati di pubblico servizio" o di "pubblici ufficiali";
- segnalazione delle richieste di assistenza legale avanzate dall'Amministratore Unico;
- comunicazioni circa modificazioni organizzative e del sistema delle deleghe;
- *report* riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- copia dei *report* e delle rendicontazioni destinate ad Autorità pubbliche e di vigilanza;
- segnalazione di violazioni del Modello 231 o del Codice Etico da parte di esponenti aziendali o di terzi.

Quanto al flusso reciproco di informazioni tra OdV e Collegio sindacale/Revisore (quando nominato), lo stesso dovrà avere:

- cadenza annuale/semestrale, in relazione all'attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello 231 svolte dall'OdV;
- cadenza periodica, a riscontro delle attività di controllo effettuate;
- attivazione immediata, in presenza di criticità o segnalazioni.

Lo scambio di informazioni tra l'eventuale funzione di *Internal Auditing*, il Collegio sindacale/Revisore e l'OdV interviene in presenza di criticità, per la condivisione di segnalazioni ricevute, in esito a valutazioni, monitoraggi o ispezioni rientranti nella competenza dei singoli organi. Il flusso del *reporting* dall'OdV agli organi sociali – a parte la relazione annuale (o *semestrale*) di rendicontazione delle attività svolte e di pianificazione di quelle dell'esercizio successivo – vede quali destinatari l'organo amministrativo e il collegio sindacale.

Si è ritenuto di procedere ad individuare alcune procedure generali ("Protocolli") di natura specificatamente special preventiva ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In ottica di revisione periodica del presente Modello, sarà cura dell'Amministratore Unico e dell'OdV, nel prosieguo, inserire le ulteriori procedure che consentiranno di rafforzare il livello di controllo delle attività e di prevenzione di condotte delittuose.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

Tutte le operazioni sensibili e per le quali l'OdV provvederà come descritto in precedenza, devono essere svolte conformandosi:

- alle leggi vigenti;
- alle norme del Codice Etico;
- alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare e mantenere nel tempo i requisiti fondamentali di:

- formalizzazione e chiarezza,
- comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza,
- definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto e di persone di riferimento.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali

modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI**LE TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI (ART.25-TER DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente **PARTE SPECIALE B** ovvero quella dei “Reati societari”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”) che si ritiene possano interessare S.Eco.M..

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.) - come modificato dall’art. 9 della L. 69/2015:**

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi».

Questi reati si realizzano:

- tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
- mediante l’omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell’autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società,
- la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi,
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

La prefata legge di recente emanazione all’art. 10 ha altresì introdotto le fattispecie di cui agli articoli:

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) -Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla Società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis».

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato,
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle Società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

L'art. 1 co. 76 L. 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "corruzione tra privati". Tale ipotesi prevede la pena della reclusione da 1 a 3 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La fattispecie di reato accorpa due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi,
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE-REATI SOCIETARI

La presente **PORTE SPECIALE B** si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti (a qualunque livello organizzativo: dirigenti e persone sottoposte alla loro direzione e controllo) e dagli Organi Sociali, dagli *outsourcer*, nonché dai suoi consulenti, *partner* commerciali e agenti (ove presenti) come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nei processi sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale B è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale B ha lo scopo, in via generale, di fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Con riferimento alle funzioni aziendali sensibili che S.Eco.M. ha individuato al proprio interno, si segnalano in particolare i seguenti processi sensibili posti in essere dalle funzioni nell'ambito della loro operatività che possono avere effetti circa i reati societari individuati:

- Gestione della contabilità generale. Tale area è potenzialmente associabile ai reati di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 del Codice Civile), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice Civile), illegale ripartizione degli utili (art. 2627 del Codice Civile), nonché false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile) e quale area di supporto per la corruzione tra privati (art. 2635 del Codice Civile). Tale area include, a titolo esemplificativo:
 - a. la rilevazione, la classificazione ed il controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - b. la corretta tenuta dei rapporti amministrativi con terzi (tra cui i clienti ed i fornitori);
 - c. la gestione amministrativa e contabile di clienti e fornitori;
 - d. gli accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi nel corso dell'anno, inclusi i costi del personale, le penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi;
 - e. la verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - f. la gestione amministrativa e contabile del magazzino e dei cespiti.
- Predisposizione dei progetti di Bilancio civilistico, nonché di eventuali situazioni patrimoniali intermedie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tale area è potenzialmente associabile ai reati di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 del Codice Civile), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice Civile), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del Codice Civile), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 del Codice Civile), formazione fittizia del capitale (art. 2632 del Codice Civile), nonché false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali (di cui agli articoli 2621 del Codice Civile). Tale area include, a titolo esemplificativo:
 - a. la raccolta, l'aggregazione e la valutazione dei dati contabili per la predisposizione dei progetti di bilancio civilistico;
 - b. la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
 - c. la collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e della restituzione dei conferimenti;
 - d. la collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione di operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni sulle partecipazioni sociali;
 - e. l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.
- Rapporti con l'Amministratore Unico, l'Assemblea, e, quando e se nominati, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione. Tale area è potenzialmente associabile al reato di "impedito controllo" (di cui all'art. 2625 del Codice Civile) e include, a titolo esemplificativo:
 - a. i rapporti (e la relativa gestione) con i Soci in occasione di richieste di informazioni, con il Revisore contabile relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile del Bilancio di esercizio;

- b. la custodia delle scritture contabili e dei libri sociali.
- Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di esercizio. Tale area è potenzialmente associabile ai reati di false comunicazioni sociali (di cui agli articoli 2621 del Codice Civile) e di illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 del Codice Civile). Tale area include, a titolo esemplificativo:
 - a. la predisposizione della documentazione per le deliberazioni dell'Assemblea e la gestione dei rapporti con l'Organo deliberativo.
- Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza. Tale area è potenzialmente associabile al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 del Codice Civile).
- Adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio/ carica/ mansione. Tale area è potenzialmente associabile al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma terzo, del Codice Civile. Tale area include a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con terzi, ivi compresi i rapporti con i clienti, rivenditori, altri intermediari, consulenti, partner, fornitori, selezione degli stessi e stipulazione dei relativi contratti.

I seguenti processi (da soli od in abbinamento tra loro) potrebbero essere strumentali alla realizzazione dei reati societari previsti dal Decreto 231/2001:

- trasmissione di dati da inserire nei documenti di Bilancio;
- introduzione di dati nei sistemi gestionali informatici che generano automaticamente scritture contabili;
- predisposizione del *budget*;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- acquisto di beni e servizi, ivi comprese le consulenze e gli incarichi professionali;
- gestione delle vendite;
- gestione degli acquisti;
- gestione degli eventi, manifestazioni, fiere nonché delle donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- gestione del personale (selezione, assunzione, rimborsi spese, ecc.);
- gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
- gestione del magazzino.

IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, gli organi sociali della Società (e i dipendenti, *outsourcer*, consulenti, *partner* e agenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società,
- il Codice Etico (espressione del massimo comportamento etico e deontologico cui è ispirata la Società),
- le norme inerenti all'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Società,

- in generale la normativa applicabile.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente **PARTe SPECIALE B**, prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di S.Eco.M. (e dei dipendenti, *outsourcer*, consulenti, *partner* e agenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - *ter* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali considerate nella presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne. e relativi diritti,
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere,
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio e consolidato, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno,

- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso,
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà degli Organi Sociali,
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta la Società, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, i principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello ovvero nel Codice Etico, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili.

In linea generale tutti i documenti devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, il magazzino e relativa obsolescenza, la capitalizzazioni di intangibile, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali.

L'OdV dovrà prevedere controlli:

- connessi alle modalità con le quali le informazioni vengono veicolate (dall'alto verso il basso e viceversa), ed ufficializzate all'esterno, anche tramite comunicati stampa, interviste, *road show*, in ambito S.Eco.M. al fine di verificarne il grado di capillarità, efficacia ed autorevolezza della suddetta informativa e dei livelli di autorizzazione e condivisione della medesima.

L'OdV dovrà prevedere, con riferimento ai principi cardini del presente Modello, le seguenti attività:

- controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari all'Alta Direzione, sui flussi finanziari e sulle riconciliazioni bancarie;
- controlli sull'osservanza delle norme di massima collaborazione, chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni fornite da tutti i componenti lo staff amministrativo nella redazione del bilancio individuale, riportate anche nel Codice Etico ;
- controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza sia del Modello di organizzazione, controllo e gestione che del Codice Etico da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, apicali e dipendenti in genere sui reati in materia societaria, e relativi sistemi sanzionatori;
- controlli sul sistema di comunicazione anche esterno in cui si renda manifesto al mercato e ai principali interlocutori di S.Eco.M., che è stato adottato l'apposito Modello 231/2001 per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità della S.Eco.M.;
- controlli sul sistema di comunicazione all'esterno delle deleghe e procure e verifica del loro rispetto, sui poteri autorizzativi , conflitti d'interesse e parti correlate;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo – contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile.

Inoltre l'OdV dovrà verificare, nel corso di qualunque attività ispettiva effettuata presso la sede di S.Eco.M., per qualunque finalità questa sia condotta (verifiche consuetudinarie ai fini statistici o finalizzate ad eventuali accertamenti fiscali, legali, o altro), che deve:

- essere prestata da parte delle funzioni ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato ad interloquire con le Autorità;
- partecipare il gruppo di soggetti a ciò espressamente delegati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

A fianco delle procedure aziendali, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate *governance* (anche con l'ottenimento di specifiche lettere di attestazione);

- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzare procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, aggregazioni);
- prevedere controlli sui profili autorizzativi, *log off*, *password*, accessi ai sistemi informativi;
- prevedere controlli sull'entrata ed uscita della merce, sugli ordini d'acquisto, sui fornitori, sulla fatturazione passiva, sulla contabilizzazione di iva su acquisti, sul pagamento a fornitori con i profili autorizzativi inseriti anche nel sistema informatico utilizzato dalla Società.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato in altra parte del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**LE TIPOLOGIE DI REATI (ART.25-OCTIES E 25-OCTIES 1 DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente **PARTE SPECIALE C**, ovvero quella dei “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-octies e all’art. 25-octies1 del Decreto che si ritiene possano interessare S.Eco.M.

- **Ricettazione (art.648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

- **Ricettazione (art.648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

- **Autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.)**

Il reato si configura quando il soggetto, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)**

La norma penale in tal caso punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti e Chi, al fine di trarne profitto per sé o per

altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)**

La norma penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in tal caso punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Per "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si intende: "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"

- **Frode informatica (640 ter c.p.)**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno."

FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nella fattispecie di attività sensibile.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibile individuata al fine di prevenire la commissione dei reati.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

In relazione alle ipotesi contemplate nella Parte Speciale C, nel concreto contesto aziendale di S.Eco.M., vanno individuati come processi sensibili tutti quelli cui sono riferibili le fattispecie di reato esaminate nelle Parti Speciali che precedono, nella particolare prospettiva della idoneità delle medesime di procurare alla Società denaro, beni o altre utilità.

Tra le attività sensibili si segnalano quelle caratterizzate da rapporti con soggetti terzi:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni.

Tuttavia, il reimpiego stesso dei proventi di reati in attività economiche o finanziarie della Società può configurare il delitto di cui all'art. 648-ter c.p., assumono qui, dunque, significatività le attività sensibili già evidenziate con riguardo ai delitti presupposti già individuati nelle altre Parte Speciali e, in particolare:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10-ter, 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, 74/2000).

IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, gli organi sociali della Società (e i dipendenti, *outsourcer*, consulenti, *partner* e agenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società,
- il Codice Etico,
- in generale la normativa applicabile.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente **PARTe SPECIALE C**, prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di S.Eco.M. (e dei dipendenti, *outsourcer*, consulenti, *partner* e agenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - *octies* e art. 25-*octies*¹ del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali considerate nella presente parte speciale.

PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, i principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello ovvero nel Codice Etico, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- **“Protocollo Condotta Antimafia”;**
- Tutte le altre procedure previste nelle apposite sezioni relative ai reati citati nella presente Parte Speciale.

ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

A fianco delle procedure aziendali, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite Società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);

- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato ai rischi di cui alla presente Parte Speciale, sui reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 52, D.Lgs. 231/07 configura in capo all'OdV una serie di doveri con riguardo alla materia finanziaria. All'OdV è attribuito, in generale, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 (art. 52, comma 1).

L'OdV è anche destinatario di un novero di doveri a contenuto specifico.

- a) deve comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 231/07;
- b) deve comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D.Lgs. 231/07 di cui ha notizia;
- c) deve comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, D.Lgs. 231/07), nonché il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50, D.Lgs. 231/07), una volta avutane notizia;

- d) assume una posizione di vigilanza sui soggetti indicati negli artt. 11, 12, 13 e 14 dello stesso D.Lgs. 231/07 con riguardo all'adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi in materia di registrazione delle informazioni acquisite per assolvere ai doveri di adeguata verifica della clientela previsti dal medesimo Decreto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE D - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LE FATTISPECIE DI REATO

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa previsti dall'art. 25-septies (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*) del D.Lgs. 231/2001.

- **omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- **lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

• **GRAVE:**

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

• **GRAVISSIMA**, se dal fatto deriva:

- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2. la perdita di un senso;
- 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro*) del Decreto è sostituito dal seguente:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (*generali*) di cui agli artt. 13 e 16 D.Lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività

Inoltre il quinto comma del medesimo art. 30 dispone che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti"*.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione per la gestione del servizio di prevenzione e protezione;
2. organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

3. sistema di deleghe di funzioni: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza;
4. individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:
 - i. individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
 - ii. identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
 - iii. definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
5. gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute;
7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli;
8. RAPPORTI CON I FORNITORI: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI: si tratta dell'attività di gestione degli *asset*, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive;
11. *AUDIT*: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (*audit*, ispezioni, ecc.) per verificare:
 - i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
 - ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
 - iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;

- iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- vi) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- vii) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili.

Si sottolinea che la Società ha implementato un sistema di gestione della sicurezza e salute definito conformemente al ISO 45001:2018.

GLI STANDARD DI CONTROLLO

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:

- i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- **TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei

libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, *partner*, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime e che operano per conto o nell'interesse di S.Eco.M. S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione stabiliti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, alle prescrizioni previste in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DOCUMENTO DI POLITICA INTERNA:** lo *standard* prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza;
- **PIANI E PROGRAMMI SPECIFICI:** lo *standard* prevede l'esistenza di *budget*, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:** lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative:
 - i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;
 - ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di

disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

- i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. “RSPP”) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. “SPP”);
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
- **PROCEDURA:** lo *standard* richiede l’esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ a tal fine necessario che su base annuale S.Eco.M. S.r.l., nella persona del proprio Presidente, disponga lo stanziamento di un *budget* a copertura di tutte le spese relative alla sicurezza, prevenzione e protezione che risultino necessarie per adempiere a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008. L’ammontare del *budget* viene definito sulla base di un report elaborato dal Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base dei riscontri effettuati durante gli *audit* e di cui al successivo paragrafo, delle eventuali segnalazioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in generale, sulla base di tutte le cautele che è necessario adottare per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi, anche in considerazione del processo tecnologico.

SISTEMA DI DELEGHE

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGHE:** lo *standard*, in conformità all’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, prevede che:

- i) la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- ii) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- iv) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; v) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- vi) che alla delega sia data idonea pubblicità;
- vii) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sul Presidente, quale datore di lavoro.

- **MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE:** lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
- c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- d) certezza, specificità e consapevolezza.

- **POTERI E COMPITI DEL SOGGETTO DELEGATO:** lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato:

- i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;
- ii) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "**DVR**") e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del **DVR**, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento. In particolare la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 - a) Il **DVR** deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- **DUVRI:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. "DUVRI") nel caso in cui S.Eco.M. S.r.l., in qualità di Committente, appalti a terzi lo svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di S.Eco.M. S.r.l. e di quelle dell'Appaltatore.

In particolare, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, S.Eco.M. S.r.l.) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il **DUVRI** deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

- **PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda predisposizione del Piano Operativo per la Sicurezza (c.d. POS) e del conseguente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (c.d. "PSC") nel caso di lavori o interventi effettuati su cantieri temporanei o mobili nelle fattispecie in cui S.Eco.M. S.r.l. sub-appalti a terzi tutte o parte di proprie attività. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.

Lo *standard* prevede, inoltre, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione dei documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento in relazione alle evoluzioni dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed alla concomitanza di attività professionali svolte sullo stesso cantiere da diverse imprese.

Prima dell'inizio dei lavori S.Eco.M. S.r.l., in qualità di impresa affidataria, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi operanti in sub-appalto; il PSC è integrato con i POS delle singole imprese esecutrici.

- **ARCHIVIAZIONE:** lo *standard* concerne la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI", S.Eco.M. S.r.l., in persona del proprio Amministratore Unico quale "*datore di lavoro*", organizza il *servizio di prevenzione e protezione* all'interno della Società in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31, 35 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto S.Eco.M. S.r.l. garantisce che i RSPP e gli ASPP abbiano i requisiti di cui all'articolo 32 del decreto di cui sopra, siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, dispongano di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dell'incarico e frequentino i corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni- Province Autonome.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- individua i fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elabora il DVR;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone programmi di formazione ed informazione per i lavoratori, anche sulla base di esigenze legate alla specificità delle mansioni svolte;
- partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- informa i lavoratori sui rischi, pericoli, misure e dispositivi di protezione, sui nominativi di RSPP, ASPP, medico competente, personale incaricato per il primo soccorso e la prevenzione incendi.

In particolare gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **PROCEDURE:** lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:
 - i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
 - ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
 - iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
 - iv) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
 - v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
 - vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
 - vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- **CHECKLIST:** lo *standard* prevede l'esistenza di *checklist* finalizzate all'adozione di misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione:
 - i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza;
 - ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - iii) dei prodotti e dei processi pericolosi;
 - iv) delle apparecchiature critiche.
- **PIANO DI EMERGENZA:** lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

- **INFORTUNI:** lo *standard* prevede:
 - i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
 - ii) l'esistenza di una *checklist* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
- **MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI AI LAVORATORI:** lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.
- **MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E TUTELA:** lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- **PIANI DI EMERGENZA:** lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO:** lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.
- **COMUNICAZIONE, RILEVAZIONE E INVESTIGAZIONE DEGLI INCIDENTI:** lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **RIUNIONI PERIODICHE:** lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che stabilisca riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.

Tali riunioni, fissate almeno una volta all'anno e in ogni caso se ne profili la necessità, vedono coinvolti il datore di lavoro, il RSPP, RLS ed il medico competente, al fine di riesaminare/aggiornare il DVR, analizzare il *trend* di infortuni, malattie professionali, i criteri di scelta dei dispositivi per la protezione individuali, i programmi di formazione/informazione, e più genericamente, al fine di elaborare o suggerire azioni di miglioramento. Al termine delle riunioni viene redatto il verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori:
 - 1) delle informazioni periodiche;
 - 2) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- **RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE:** lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro:
 - i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;

ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);

iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

In considerazione di quanto sopra riportato S.Eco.M. S.r.l. ha individuato nella Direzione Personale e Organizzazione il referente per l'intera attività di formazione sul personale dirigente e dipendente, inclusa la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

I corsi devono prevedere moduli sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione o protezione caratteristici del settore o del comparto aziendale.

In particolare il progetto formativo sulla sicurezza adottato da S.Eco.M. S.r.l. prevede corsi specialistici su rischi amianto, rischi elettrici, biologici e rumori, addestramento sui DPI e caduta dall'alto, responsabilità e compiti dei preposti. La partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria in tutti i casi di assunzione, modifica delle mansioni lavorative, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi; al di fuori di tali casi i responsabili diretti provvedono a segnalare eventuali fabbisogni formativi dei propri collaboratori all'Ufficio del Personale, mediante la compilazione di apposita modulistica interna.

La Direzione Personale e Organizzazione predispone l'elenco dei discenti in considerazione delle segnalazioni ricevute; raccoglie ed archivia la lista presenze dei lavoratori presenti ai corsi.

S.Eco.M. S.r.l. garantisce in ogni caso corsi di formazione specifici per coloro che rivestono il ruolo di RSPP, ASPP preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e primo soccorso.

RAPPORTI CON I FORNITORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA DI QUALIFICA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

In considerazione di quanto sopra riportato S.Eco.M. S.r.l. ha implementato una procedura di selezione dei Fornitori, articolata in una prima fase di '*certificazione*', ossia raggiungimento da parte del Fornitore di un punteggio minimo di qualificazione, ed in una successiva di '*omologazione*', a seguito dell'attribuzione di un ulteriore punteggio assegnato al Fornitore che abbia eseguito una o più prestazioni da parte delle Funzioni interne dell'Azienda. La *checklist* contenente i dati relativi ai Fornitori prevede una specifica sezione sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in tema di sicurezza.

Nei casi in cui S.Eco.M. S.r.l., in qualità di appaltatore di un'opera o di un servizio, decida di sub-appaltare a terzi in tutto o in parte dette attività, i potenziali fornitori – prima della sottoscrizione del contratto di sub-appalto - sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 tra cui iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato, DVR, DURC, elenco dei lavoratori risultanti da libro matricola, elenco DPI ed attrezzature. Tale documentazione è raccolta prima della sottoscrizione del contratto ed archiviata presso la Direzione Acquisti. In ogni caso, in fase di avvio del cantiere, viene comunque predisposto un documento che contiene le informazioni richieste per il POS - DUVRI. Il documento viene sottoscritto dalle parti ed ha valenza di verbale di coordinamento.

GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di "*Gestione degli asset aziendali*", lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

S.Eco.M. S.r.l., attraverso le figure dei preposti ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (ie.: DPI), effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, valuta - sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI - le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

La Funzione Sicurezza, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Infine S.Eco.M., attraverso i preposti, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni del fabbricante, fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori, destina ogni DPI ad un uso personale, informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Al termine delle singole operazioni di verifica e manutenzione, il preposto redige apposito verbale con le risultanze dell'*audit*; eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI sono segnalate tempestivamente al RSPP.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro:

i) ruoli e responsabilità;

ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.;

iii) la disciplina delle attività di monitoraggio;

iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

AUDIT

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di *audit* e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle

soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- **VERIFICHE SISTEMATICHE:** lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- **REPORT:** lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Alta Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di S.Eco.M. S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei reati in materia di salute e sicurezza che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

PARTE SPECIALE E – REATI AMBIENTALI

LE FATTISPECIE DI REATO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 - bis C.P.)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

- **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 - bis C.P.)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

- **Inquinamento ambientale (art. 452 - bis C.P.)**

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena prevista viene aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **disastro ambientale (art. 452 - *quater* C.P.)**

Il reato in questione si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena prevista è aumentata.

- **delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - *quinquies* C.P.)**

Tale fattispecie prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **circostanze aggravanti (art. 452 - *octies* C.P.)**

Tale fattispecie prevede che: i) quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o con-corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

ii) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - *sexies* C.P.)**

Tale fattispecie prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è inoltre aumentata fino alla metà.

- **scarichi acque reflue - sanzioni penali (art. 137 d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.

- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

- **bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.
- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;

- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione fino a due anni.
- **traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.
- **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto;

- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- **prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - sanzioni (art. 279 d.lgs. 152/06 "Norma in materia ambientale")**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.
- **cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 legge 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi,

alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati ambientali, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di S.Eco.M. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della

autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, *partner*, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di S.Eco.M. i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze", "Approvvigionamento", "Gestione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti" identificate nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;

- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 m3 per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m3 per i rifiuti speciali non pericolosi);
- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

1. il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;
2. le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
3. l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
4. nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'istadamento;

- nome ed indirizzo del destinatario.

5. il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;

6. la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;

7. tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione per cinque anni;

Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione effettui l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici; nel momento dell'iscrizione l'impresa deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.

La Società deve inoltre:

- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda movimentazione e nello scarico);
- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicitata da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco, scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre la Società si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l'ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all'interno delle autorizzazioni - vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;
- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell'aria dovessero emergere anomalie;
- nel caso di costruzione di nuovi impianti sia inoltrata apposita richiesta autorizzativa alle Autorità competenti (Regione ovvero Provincia), indicando:
 - ciclo produttivo;
 - tecnologie impiegate per la minimizzazione delle emissioni;
 - tipologia e quantità delle emissioni;
 - termini per la messa in opera dell'impianto
- l'eventuale nuovo impianto sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di S.Eco.M. potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

PARTE SPECIALE F- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

LE FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 24-bis del decreto 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Ai fini del presente Modello, si ritiene che le fattispecie di reato che possano interessare S.Eco.M. siano le seguenti:

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.)

Si tratta di fattispecie connesse a danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici, da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie; nonché relative a danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies che si ritiene possano interessare la Società è il seguente:

- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis L. 633/1941)

Ai fini del presente Modello, si prendono in considerazione i reati connessi alle violazioni commesse nelle condizioni di licenza di un *software*, nonché nella utilizzazione non autorizzata di banche dati.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato come sensibili le attività che comportano l'utilizzo di risorse informatiche, nonché ogni opera dell'ingegno che sia protetta dal diritto di autore, nello specifico, specialmente software e banche dati, all'interno delle attività sensibili individuate nelle precedenti parti speciali.

REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli *organi sociali* della Società (e i dipendenti, *outsourcer*, consulenti, partner e agenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura) gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti all'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Società;

- le norme in materia di proprietà intellettuale;
- in generale la normativa applicabile.

PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente sezione, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella *Parte Generale* del presente Modello, anche le seguenti procedure:

- regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da *software* dannosi (virus), nonché procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi;
- procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- procedure per il controllo dei mezzi di comunicazione aziendali;
- procedure per il controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole *firewall*, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di *file sharing*);
- divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;

anche secondo quanto previsto nei protocolli attivati in base alla normativa *privacy*.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato in altra parte del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse, in relazione alle regole di cui al presente Modello e in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nonché il supporto da parte di soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni, *Data Protection Officer* ove nominato).

PARTE SPECIALE G – REATI TRIBUTARI

LE TIPOLOGIE DI REATI (ART.25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", confluiti nell'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto, che si ritiene possano interessare S.Eco.M..

Si tratta di taluni reati, appresso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche(i)del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e(ii)del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Di seguito le fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10-quater Indebita compensazione.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività:

- emissione di documentazione afferente la contabilità;
- ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
- predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;

- pagamento di imposte.

REGOLE GENERALI

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria;
- (ii) le regole di cui al Modello;
- (iii) il Codice Etico;
- (iv) i regolamenti interni e le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

Ai Destinatari devono attenersi ai seguenti comportamenti:

- a) i Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio dell'Ente né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b) i Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - a. devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dall'Società;

- b. non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c. devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) i Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- d) i Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi;
- e) i Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) i Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- g) i Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- h) i Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare dell'Amministratore unico.

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto sia affidata a terzi esterni all'Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui alla presente parte speciale.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;

- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d) di impegnarsi a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nel Codice Etico, i seguenti presidi integrativi:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite Società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
Tali controlli devono tener conto della sede legale della Controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Attivazione di un *programma di formazione - informazione periodica* del personale interessato ai rischi di cui alla presente Parte Speciale, sui reati in materia tributaria.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con *specifici controlli* a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato in altra parte del presente Modello), l'OdV *effettua periodicamente controlli a campione* sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene *garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante*.

PARTE SPECIALE H- ALTRI REATI

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

LE FATTISPECIE DI REATO

Ai fini del presente Modello, si ritiene che le fattispecie di reato che possano interessare S.Eco.M. siano le seguenti:

- **delitti di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);**
- **delitti di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);**
- **turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);**
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).**

ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Selezione ed assunzione del personale.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di S.Eco.M. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo,

finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, *partner*, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse di S.Eco.M. i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Approvvigionamento" identificata nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per l'individuazione delle associazioni cui destinare sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali, soprattutto se ripetute nel tempo;
- il divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- il divieto di implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- il divieto di attuare condotte che in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria;
- il divieto di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- il divieto di utilizzare mezzi, strumentazioni e/o risorse aziendali al fine di supportare l'operatività di associazioni con finalità illecite;
- il divieto di promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di S.Eco.M. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

ALTRI REATI

Da una valutazione dei reati relativi al falso in monete, ai delitti con finalità di terrorismo o contro la personalità individuale, nonché relativa al reato introdotto dal d.lgs. n. 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" nella fase di mappatura dei rischi non è stata riscontrata l'ipotesi di effettiva realizzazione di tali fattispecie.

Pertanto il Codice Etico, riportato di seguito al presente documento, fornisce indicazioni circa il comportamento da tenere per la tutela della dignità e dell'integrità del dipendente e per il corretto uso degli strumenti aziendali.

Brindisi, lì 05.10.2024

L'Amministratore Unico

S.ECO.M. s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Rosario MAZZARELLA
